

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO	PRESIDENTE REL.
DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO	GIUDICE
DOTT. MANUELA ELBURGO	GIUDICE

C.P. 108/13

Il Tribunale,

vista l'istanza ex artt. 169 bis e 161, comma VII, L.F. depositata da [REDACTED] s.p.a. in data 18.11.13;

visto il parere del Commissario Giudiziale, dott. [REDACTED] depositato in data 4.12.13;

vista la memoria difensiva depositata dalla [REDACTED] società cooperativa per azioni all'udienza del 13.12.13;

verificata la regolarità del contraddittorio nei confronti degli altri Istituti Bancari alla luce della prova dell'avvenuta comunicazione a mezzo PEC prodotta dal legale della ricorrente all'udienza del 13.12.13;

rilevato che con la predetta istanza [REDACTED] s.p.a. ha chiesto di essere autorizzata,

- i)* ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., allo scioglimento o, in subordine, alla sospensione di una pluralità di contratti bancari relativi a linee di credito autoliquidanti su fatture e contratti, nonché
- ii)* ai sensi dell'art. 161, VII comma., L.F. - ove l'atto sia ritenuto di straordinaria amministrazione - a invitare i debitori di cui alle fatture/contratti oggetto di "anticipazione" in forza dei contratti di cui sopra a eseguire il pagamento del dovuto su c/c attivo acceso presso Banca diversa da quella precedentemente indicata (e cioè dalla Banca che ha anticipato i crediti portati dalle fatture/contratti suindicati);

ritenuto che l'art. 169-bis L.F. appare applicabile, in generale, non solo a seguito dell'ammissione della ricorrente alla Procedura ex art. 163 L.F., ma anche nella fase di pre-concordato ex art. 161, VI, l.fall. (cfr. da ultimo in tal senso in motivazione decreto Corte d'Appello di Venezia in data 3.12.13);

considerato peraltro di dover aderire a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, salvo il caso di

situazioni particolari e di una " disclosure" pressoché totale in ordine alla proposta e al piano concordatario che verranno presentati, lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ex art. 169-bis l.fall., in quanto comportante effetti definitivi ed irreversibili, appare incompatibile con la proposizione del concordato con riserva, siccome caratterizzato da provvisorietà e che potrebbe anche concludersi senza il deposito di alcuna proposta di concordato e/o con il deposito di un accordo ex art. 182 bis L.F., istituito quest'ultimo che non prevede lo scioglimento dei contratti attesa, tra l'altro, la sua natura negoziale che impone l'applicazione viceversa del principio opposto secondo cui " pacta sunt servanda" (cfr. in tal senso da ultimo Tribunale Vercelli 20.9.13; Tribunale Vicenza 20.6.13);

ritenuto invece applicabile alla suddetta fase l'ipotesi di sospensione dei contratti, prevista sempre dall'art. 169-bis l.fall., che per la sua provvisorietà appare compatibile con la natura del procedimento di preconcordato (cfr. in tal senso da ultimo Trib. Vicenza cit.; Tribunale Udine 25.9.13; Tribunale Vercelli cit.);

ritenuto, in generale, che lo scioglimento/sospensione ex art. 169 bis l.fall. appare autorizzabile soltanto laddove, nel contemperamento degli interessi, i benefici potenzialmente ritraibili dalla massa dei creditori "superino" il sacrificio imposto al contraente "in bonis";

considerato in particolare che l'istituto della sospensione può presentare utilità, in considerazione dello stato di quiescenza in cui viene posto il contratto, proprio in attesa della formulazione e del deposito della proposta e del piano allorché non è possibile stabilire con certezza quali siano i contratti effettivamente compatibili con la prospettata soluzione negoziale della crisi e in definitiva con il miglior soddisfacimento dei creditori e quindi in vista della successiva scelta di prosecuzione o di scioglimento;

considerato che il suddetto istituto è strumento idoneo altresì ad evitare, per il periodo in cui è concesso, la risoluzione di contratti che non siano stati già risolti in precedenza dal contraente "in bonis";

considerato che in questa fase non si pone il problema della determinazione da parte della ricorrente dell'indennizzo dovuto, anche nel caso di sospensione ex art. 169 bis, comma 2, L.F., all'altro contraente al fine della sua considerazione nel piano, eventualmente anche attraverso la previsione di apposita classe, quale creditore concordatario, trattandosi di aspetti che troveranno la loro regolamentazione nella proposta e nel piano;

ritenuto che per " contratti in corso di esecuzione" ex art. 169 bis L.F. devono essere intesi, con

nozione identica a quella contenuta nell'art. 72, comma 1, L.F. in relazione al fallimento, "i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti" alla data di presentazione del ricorso, ossia i contratti a prestazioni corrispettive bilateralmente ineseguiti; ritenuto in altri termini di non poter condividere l'opinione minoritaria secondo cui tale definizione non potrebbe essere applicata nel concordato preventivo in mancanza di espreso richiamo da parte dell'art. 169 bis L.F., con la conseguenza che anche un contratto unilaterale non ancora completamente eseguito potrebbe essere soggetto a scioglimento o sospensione ex art. 169 bis L.F.; rilevato invero che l'art. 169 L.F. espressamente contempla l'applicazione al concordato preventivo degli artt. 55 e 59 L.F. che sanciscono la regola dell'anticipata scadenza delle obbligazioni pecuniarie e non, regola non certamente abrogata dall'introduzione dell'art. 169 bis L.F.; considerato pertanto che i contratti unilaterali, con obbligazioni che residuano dopo la stipula solo a carico di una delle parti contraenti, non possono rientrare nella categoria dei contratti pendenti in quanto relativamente ad essi una delle due contrapposte prestazioni è stata interamente adempiuta prima del deposito del ricorso per concordato, con la conseguenza che se inadempita è la prestazione del debitore concordatario la stessa risulterà scaduta ex art. 55 L.F. e dovrà essere soddisfatta nel concorso secondo la legge e i termini del piano; diversamente se inadempita è la prestazione dell'altro contraente, non trovando più applicazione l'art. 55 L.F. che prevede l'anticipata scadenza dell'obbligazione del debitore proponente, quest'ultimo potrà agire quale creditore per ottenerne l'adempimento alla scadenza pattuita; ritenuto che la stessa situazione si verifica allorquando nei contratti sinallagmatici una parte abbia già interamente eseguito le proprie prestazioni anteriormente al deposito della domanda di concordato; ritenuto inoltre che in relazione alla disciplina dei rapporti giuridici pendenti alla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese assume fondamentale importanza, con riferimento al trattamento delle prestazioni anteriori rimaste inadempite, la distinzione tra contratti ad esecuzione istantanea e ad esecuzione periodica; rilevato che solo nei contratti di durata, all'unicità sinallagmatica nella fase genetica, corrisponde la continuità o periodicità nella fase esecutiva, con la conseguenza che non è individuabile una prestazione unica, ma una pluralità di prestazioni in relazione al ripetersi periodico, o continuativo,

nel tempo del bisogno del creditore, ancorché la pluralità delle prestazioni sia collegata dall'unicità del contratto che ne è la fonte obbligatoria;

considerato pertanto che nei contratti di durata la pluralità e la distinzione/scindibilità delle prestazioni individuabili nella fase esecutiva e quindi delle singole situazioni debitorie in relazione alle periodiche erogazioni ricevute, pur nell'ambito del singolo ed unitario rapporto genetico, consente l'applicazione del divieto posto dall'art. 168 L.F. alle prestazioni anteriori rimaste ineseguite, soggette alla falcidia concordataria nel rispetto del principio di concorsualità, scindibilità invece non praticabile nei contratti ad esecuzione istantanea, nei quali l'adempimento è unico con unicità del sinallagma non solo genetico ma anche funzionale, sicché le prestazioni non sono tra loro separabili, se non spezzando artificialmente le fasi esecutive di una medesima prestazione, con conseguente inapplicabilità del divieto di cui all'art. 168 L.F., dovendo il contratto pendente essere adempiuto secondo le regole del diritto comune;

rilevato che i contratti bancari in esame costituiscono contratti atipici riconducibili – in estrema sintesi – a affidamenti/aperture di credito/concessione di linee di credito per determinati importi, a tempo determinato e/o, per lo più, fino a revoca, utilizzabili con diverse modalità ed in particolare mediante l'anticipazione di crediti derivanti da fatture e/o contratti, cui accedono, alternativamente, la cessione "pro solvendo" alla Banca dei relativi crediti portati dalle fatture o dai contratti "presentati" per l'anticipo, ovvero il conferimento alla Banca di un mandato "in rem propriam" a incassare i crediti stessi per poi compensarli con il debito per gli anticipi (talora in forza di un espresso patto di compensazione o patto di annotazione ed elisione);

rilevato che la Società ha esattamente individuato e prodotto copia di ciascun contratto bancario oggetto dell'istanza di scioglimento/sospensione (cd. contratti-quadro), nonché delle distinte di presentazione delle fatture ovvero dei contratti di appalto i cui importi alla data di deposito dell'istanza risultano oggetto di "anticipazione", ma non sono stati ancora incassati dalla Banca di riferimento;

ritenuto che, ad avviso del collegio, lo scioglimento/sospensione deve riguardare l'intero rapporto unitariamente considerato (in altri termini il cd. contratto quadro ove sia " in corso di esecuzione" nel senso dianzi precisato) e non invece le singole operazioni di anticipazione poste in essere di volta in volta in esecuzione dello stesso e relative cessioni di credito e mandati all'incasso;

considerato del resto che lo scioglimento/sospensione dell'intero rapporto contrattuale consente la neutralizzazione definitiva e/o temporanea degli effetti dallo stesso derivanti compresi, quindi, i patti nello stesso contemplati e disciplinati;

rilevato inoltre che i contratti allegati contengono la disciplina e regolano le modalità dell'anticipazione mediante cessione e/o mandato all'incasso;

considerato più in particolare che a fronte delle somme anticipate, il contratto quadro (talvolta integrato anche dal contenuto negoziale delle "presentazioni" all'anticipo delle fatture o dei contratti) normalmente prevede che, a fronte dell'anticipo, la Società abbia ceduto alla Banca i propri crediti portati dalle fatture o derivanti dai contratti presentati per l'anticipo, oppure, alternativamente, abbia conferito alla Banca un mandato in rem propriam a incassare i crediti portati dalle fatture ovvero derivanti dai contratti stessi, con conseguente possibilità per la Banca-mandataria – anche in forza di patti "ad hoc" contenuti nel contratto-quadro – di compensare i crediti per la restituzione degli anticipi con i crediti incassati per conto della Società mandante;

ritenuto che cessione del credito e mandato all'incasso "si differenziano sostanzialmente e sono incompatibili, poiché la cessione produce l'immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, che diviene titolare della legittimazione esclusiva a pretendere la prestazione del debitore, mentre il mandato in "rem propriam" conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, che ne conserva la titolarità esclusiva" (ex aliis, Cass. n. 19054/2003);

rilevato in altri termini che la cessione del credito, a differenza del mandato all'incasso, integra un negozio traslativo, i cui effetti si esauriscono al momento del perfezionamento dell'accordo;

ritenuto in generale l'incompatibilità della cessione del credito con la previsione del patto di compensazione;

considerato invero che in caso di cessione poiché il credito ceduto è di spettanza della banca, sulla quale pertanto non incombe alcun obbligo di restituire la somma al proprio debitore, appare del tutto irrilevante e pleonastico prevedere la "compensazione" della somma riscossa dal terzo con il proprio credito per la somma anticipata, essendo del tutta libera quest'ultima di utilizzare e dare alla predetta somma la destinazione voluta;

rilevato del resto sulla base della documentazione allegata agli atti che, nel caso in cui il contratto quadro prevede l'anticipazione dei crediti con cessione, la clausola di "compensazione" eventualmente contenuta nella disciplina del rapporto non subordina affatto la propria operatività al

caso di inefficacia e/o illegittimità per qualsiasi causa della cessione;

ritenuto pertanto che in caso di cessione il vero problema che si pone nell'ambito della procedura concordataria è viceversa quello dell'opponibilità o meno della stessa alla massa dei creditori ex artt. 45 e 169 L.F.;

ritenuto in altri termini che, ai sensi delle disposizioni anzidette, in difetto di prova con onere a carico della Banca – dell'opponibilità delle cessioni di credito, la Banca non abbia titolo per pretendere il pagamento da parte del debitore ceduto, né per trattenere definitivamente le somme eventualmente incassate dallo stesso in luogo del pagamento (da parte della cedente) del credito restitutorio per gli anticipi, trattandosi di crediti concorsuali anteriori alla pubblicazione del ricorso ai sensi dell'art. 184 l.fall.;

ritenuto viceversa compatibile il predetto patto, prescindendo dal problema relativo alla sua specificità o meno, con il mandato all'incasso conferito contestualmente alla banca per la riscossione del credito oggetto di anticipazione;

considerato che, in ordine all'opponibilità del predetto patto di compensazione o "di annotazione ed elisione nel conto delle partite di segno opposto" nell'ambito della procedura concordataria e quindi in ordine alla legittimità della condotta della banca di operare la compensazione tra il proprio debito derivante dal mandato all'incasso di restituire al correntista le somme riscosse dai terzi con il proprio credito per l'anticipazione operata nel corso di un rapporto "pendente" al momento della presentazione del ricorso per concordato, la Corte di Cassazione ha affermato che – ferma restando la perseguibilità e la concreta prosecuzione del rapporto bancario durante la procedura concorsuale minore occorre distinguere a seconda che "la convenzione relativa alla operazione di anticipazione di ricevute bancarie regolata in conto preveda, o no, una clausola che attribuisca alla banca il diritto di "incamerare" le somme riscosse, ossia il cd. "patto di compensazione o, secondo altra definizione, il patto di annotazione e di elisione nel conto delle partite di segno opposto" in quanto solo nell'ipotesi affermativa" la banca ha diritto di "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse, con il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che il suo credito sia anteriore all'ammissione alla procedura", non operando in tale ipotesi il principio della concorsualità e della cristallizzazione dei crediti ex artt. 56, 168 e 169 L.F. (Cass. n. 17999/11; Cass. n. 2539/98; Cass. n. 4205/2001; Cass. n. 7194/97; Cass. n. 6870/94);

considerato che tale indirizzo non è a ben vedere in contrasto con quello espresso dalla Corte di

Cassazione nella sentenza n. 10548/09, richiamata anche dal Commissario nel proprio parere, dal momento che nella fattispecie esaminata in quest'ultima decisione non veniva in considerazione la previsione, nella regolamentazione del rapporto bancario, di un " patto di compensazione" nel senso sopra richiamato, ma l'Istituto bancario aveva ritenuto applicabile e opposto la compensazione tra debiti/crediti regolata dall'art. 56 L.F. ritenendo, a torto come censurato dalla Corte di Cassazione, che anche il proprio debito di restituzione fosse sorto quando le era stato conferito il mandato all'incasso anteriormente alla presentazione della domanda di concordato preventivo, considerato pertanto che nella predetta sentenza la Corte di Cassazione non ha affrontato il problema e non si è pronunciata sulla opponibilità o meno alla procedura concordataria e quindi alla massa dei creditori concorsuali di un vero e proprio patto di compensazione stipulato tra le parti, ma si è limitata ad affermare che in presenza di un mandato all'incasso, a differenza che in caso di cessione, nessun trasferimento del credito si verifica a favore della banca, di cui infatti rimane titolare il mandante. "Di conseguenza, solo al momento in cui viene incassata la somma da parte del mandatario sorge nei confronti di quest'ultimo l'obbligo di restituire quanto riscosso. E' evidente pertanto che il momento genetico di una tale obbligazione del mandatario è da individuare con riferimento, non già al momento del conferimento del mandato, ma all'atto della riscossione del debito del terzo in quanto è da tale momento che sorge l'obbligo di restituzione della relativa somma al mandante. E poiché la riscossione della somma da parte della banca è avvenuta dopo la domanda di ammissione al concordato preventivo non avrebbe potuto la Corte d'Appello operare la compensazione in applicazione del principio, che essa stessa aveva enunciato, della necessità della preesistenza dei rispettivi crediti" (Cass. n. 10548/09);

ritenuto che la ragione di questa distinzione – semplice conferimento di mandato "in rem propriam" all'incasso e mandato all'incasso assistito dalla predetta clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca – attiene alla collocazione extraconcorsuale del rapporto pendente che prosegue nel corso della procedura;

rilevato invero che il rapporto, nonostante rientri tra i contratti di durata nel senso dianzi precisato, non può che continuare nella sua interezza, comprensivo pertanto di tutte le clausole pattizie che lo disciplinano, compresa quella attributiva alla banca del diritto di "incamerare" le somme riscosse per conto del correntista, per la loro essenziale connessione: nel senso cioè della regolamentazione, pattuita "ab origine" tra le parti antecedentemente all'apertura della procedura, della modalità soddisfattiva del credito di anticipazione della banca, senza la quale l'operazione non sarebbe stata

neppure posta in essere con conseguente interdipendenza del negozio e del patto;

ritenuto pertanto che in questi casi la valutazione che deve essere effettuata dal debitore concordatario è quella della convenienza o meno del mantenimento delle linee di credito con tutte le pattuizioni ad esse inerenti (compreso quindi il patto di compensazione in funzione solutoria) e l'ordinario servizio di incasso dei crediti, ovvero di scioglimento/sospensione del contratto pendente, con i conseguenti effetti di neutralizzazione/ caducazione/ sospensione di tutti i patti accedenti, compresa l'operatività del suddetto patto, e ripristino del criterio della "par condicio creditorum" a tutela della consistenza della massa patrimoniale;

ritenuto che da tutte le considerazioni sopra svolte consegue che là ove i contratti quadro prevedano l'utilizzabilità dell'affidamento concesso mediante anticipazione di crediti derivanti da fatture o contratti esclusivamente con cessione "pro solvendo" degli stessi, nessuna sospensione, ex art. 169 bis L.F., può essere autorizzata non trattandosi di contratti in corso di esecuzione nel senso dianzi precisato, tanto più che parte ricorrente ha affermato, pur non avendo prodotto i saldi dei conti correnti anticipi con la sola eccezione del rapporto relativo a [REDACTED], che tutti i conti correnti presentano un saldo passivo oltre il fido accordato e quindi l'inesistenza di un affidamento in astratto ancora utilizzabile in mancanza di prova e di possibilità di accertamento che gli eventuali accrediti nel frattempo intervenuti abbiano comportato, a favore della società, il ripristino delle disponibilità;

considerato invero che la circostanza che i contratti bancari prevedano anche il tasso applicabile in caso di sconfinamento e, più in generale, regolino anche le eventuali operazioni "extrafido" non attribuisce al correntista alcun diritto all'incremento dell'affidamento ma contempla una mera facoltà della banca di accettare eventualmente e di dar corso alle relative operazioni;

ritenuto che alla stessa conclusione deve pervenirsi anche là ove il contratto quadro non contempli espressamente né la cessione né il mancato all'incasso dei crediti anticipati, ma solo eventualmente l'obbligo per l'affidato di canalizzare la riscossione dei crediti nel conto corrente acceso presso l'istituto, posto che anche in tal caso non siamo in presenza di un contratto pendente, cioè di un contratto con prestazioni in tutto o in parte inesequite da entrambe le parti;

ritenuto viceversa che si possa parlare di contratto pendente o in corso di esecuzione nel caso in cui il contratto quadro preveda l'anticipazione dei crediti accompagnata dal conferimento alla banca del mandato all'incasso, a prescindere poi dall'esistenza o meno del patto di compensazione, mandato non ancora completamente adempiuto dall'istituto all'atto della presentazione del ricorso in

relazione a una o più operazioni, dovendo infatti la banca darvi esecuzione anche nel caso in cui l'affidamento sia stato già completamente utilizzato entro l'importo massimo consentito ma l'istituto abbia ugualmente disposto l'anticipazione e sempre che lo stesso non sia in precedenza legittimamente receduto dal rapporto, non essendoci più in quest'ultima ipotesi un contratto pendente da sospendere;

rilevato invero che il mandato irrevocabile all'incasso appare un "contratto in corso di esecuzione", come implicitamente confermato dalla disciplina dell'art. 78 L.F. nell'attuale formulazione che - in assenza di previsioni specifiche - ha definitivamente risolto anche ogni precedente questione relativa alla "sopravvivenza" al fallimento della "species" del mandato "in rem propriam", assimilandolo a ogni altro mandato;

ritenuto che nel concordato preventivo, alla "lex specialis" dell'art. 78 L.F. si sostituisce la regola generale della prosecuzione dei contratti pendenti, e ciò significa che, in assenza di scioglimento/sospensione ex art. 169-bis l.fall., il mandato conferito dalla Società ricorrente alle Banche, a fronte delle anticipazioni ricevute, può avere esecuzione anche a seguito del deposito della domanda di C.P.;

ritenuto pertanto che in tal caso il contratto quadro possa essere in astratto suscettibile di sospensione ex art. 169 L.F.;

ritenuto pertanto che alla luce dei principi sopra enunciati vanno prese in considerazione ed esaminate le singole fattispecie e i singoli contratti oggetto della richiesta di sospensione;

considerato che [redacted] s.p.a. ha concluso con Banca [redacted] s.p.a. i seguenti contratti:

1.1. Contratto "Anticipi e Crediti di Firma n. [redacted]", sottoscritto dalle parti in data [redacted] 2011, che prevede la concessione di un "fido promiscuo commerciale, credito in c/ordinario" per l'importo di € 2.400.000,00, con scadenza a revoca, utilizzabile tra l'altro per anticipi all'80%, Iva esclusa, su fatture con incasso tramite banca (lettera A pag 4) ed entro un limite massimo di € 500.000,00 per anticipi al 25% massimo su contratti, da utilizzare mediante disposizione irrevocabile alla committente e a [redacted] per conoscenza a domiciliare tutti gli incassi derivanti da tale contratto su [redacted] oltre al pegno sulle somme incassande (lettera D pag 4 doc. 1);

1.2. Contratto "Anticipi e Crediti di Firma n. [redacted] del [redacted] 2013, che prevede la concessione, tra l'altro, di un "anticipo su crediti maturati ordinario breve termine" per l'importo

di € 4.000.000,00, con scadenza a revoca (doc. 2), per anticipi nella misura del 100%, Iva/esclusa, su copie fatture emesse a carico dell' ATI – mandataria Costruzioni [redacted] s.p.a. – ovvero in via diretta nei confronti di [redacted] Roma s.p.a., relative allo specifico contratto di appalto del 27.7.06, con atto aggiuntivo del 18.2.2008, intercorrente tra [redacted] Roma s.p.a. e L'ATI, di cui fa parte anche [redacted] s.p.a., assistito da disposizione irrevocabile impartita da [redacted] s.p.a. – ora [redacted] s.p.a. – a costruzioni [redacted] s.p.a. quale mandataria, di appoggiare sulle casse di [redacted] i pagamenti dovuti a [redacted] s.p.a. relativi all'effettuazione dei lavori previsti dal suddetto contratto;

considerato pertanto che i predetti contratti, così come le distinte di presentazione delle fatture, ovvero, in un unico caso, di un credito relativo ad un contratto, presentati per l'anticipo non prevedono la cessione dei crediti "anticipati" a favore della Banca, bensì per le fatture il mandato all'incasso alla banca, escluse quelle relative al contratto [redacted] e, per i contratti, né la cessione di credito né il mandato all'incasso, bensì esclusivamente la canalizzazione dei pagamenti sui conti correnti aperti presso la predetta banca (doc.ti 3 e 4).

rilevato invero che il modulo prodotto sub 4, relativo all'anticipo del credito su un contratto (Condominio [redacted] non è stato minimamente completato nelle parti in cui viene previsto il conferimento alla banca del mandato all'incasso, il patto di compensazione e/o alternativamente a scelta dell'Istituto la costituzione in pegno delle somme riscosse;

considerato che le operazioni di **anticipo fatture** relative a fatture di cui [redacted] s.p.a. ha dichiarato che non risulterebbe ancora pervenuto il pagamento da parte dei debitori sono le seguenti:

	Fattura num.	Data fatt.	Data anticipaz.	Scadenza anticipaz..	Cliente	Imp. fattura	Importo ant.
1.i	[redacted]	06/03/2013	08/03/13	30/09/13	Società [redacted]	€ 260.000,00	€ 208.000,00
1.ii	[redacted]	22/03/2013	26/03/13	30/09/13	[redacted]	€ 23.100,00	€ 18.480,00
	[redacted]	17/06/2013	18/06/13	31/10/13	Condominio [redacted]	€ 66.312,92	€ 53.050,34
1.iii	[redacted]	17/06/2013	18/06/13	31/10/13	[redacted]	€ 7.997,40	€ 6.397,92
	[redacted]	17/06/2013	18/06/13	31/10/13	[redacted]	€ 10.385,31	€ 8.308,25
1.iv	[redacted]	10/06/2013	11/06/13	31/10/13	[redacted] Roma	€ 432.150,52	€ 432.150,52
1.v	[redacted]	16/07/2013	17/07/13	30/11/13	[redacted] Roma	€ 376.550,76	€ 376.550,76
1.vi	[redacted]	29/07/2013	30/07/13	30/11/13	[redacted]	€ 781.528,28	€ 625.222,62
1.vii	[redacted]	31/07/2013	31/07/13	30/11/13	[redacted] Roma	€ 475.767,43	€ 475.767,43

1.viii	[REDACTED]	06/08/2013	08/08/13	31/12/13	[REDACTED] 2012	€ 11.406,65	€ 9.125,32
	[REDACTED]	06/08/2013	08/08/13	31/12/13	[REDACTED] 2012	€ 9.658,22	€ 7.726,58
	[REDACTED]	06/08/2013	08/08/13	31/12/13	[REDACTED] 2012	€ 28.636,68	€ 22.909,34
1.ix	[REDACTED]	08/08/2013	08/08/13	31/12/13	[REDACTED]	€ 119.860,83	€ 98.888,66
1.x	[REDACTED]	09/08/2013	09/08/13	31/12/13	[REDACTED]	€ 244.453,88	€ 195.563,18
1.xi	[REDACTED]	30/08/2013	03/09/13	31/12/13	[REDACTED] spa	€ 97.187,04	€ 77.749,63
1.xii	[REDACTED]	17/09/2013	18/09/13	31/01/14	[REDACTED] Regione	€ 320.964,19	€ 236.774,35
	[REDACTED]	17/09/2013	18/09/13	31/01/14	[REDACTED]	€ 95.893,58	€ 76.714,86
1.xiii	[REDACTED]	25/09/2013	25/09/13	31/01/14	[REDACTED] Roma	€ 443.791,74	€ 443.791,74
Totale:						€ 3.397.168,42	€ 3.805.645,43

considerato che le predette fatture riguardano operazioni di anticipo poste in essere in relazione al primo contratto n. [REDACTED], mentre l'ultima lxiii attiene al contratto successivo n. [REDACTED] relativo allo specifico contratto d'appalto con [REDACTED] s.p.a.;

rilevato altresì che oltre ai predetti "anticipi fatture", [REDACTED] s.p.a. ha dichiarato che non risulterebbe ancora pervenuto il pagamento del seguente **anticipo contratto** (relativo all'appalto concluso con tale Condominio [REDACTED]):

	Data anticipaz.	Scadenza	Cliente	Importo anticipato	Residuo anticipaz.
1.xiv	21/06/2012	21/10/2013	[REDACTED] Condominio	€ 500.000,00	€ 500.000,00

ritenuto pertanto che appare sospendibile solo il primo contratto quadro n. [REDACTED] in quanto pendente nel senso dianzi precisato, dovendo la banca dare ancora esecuzione al mandato all'incasso ricevuto, là ove invece non appare sospendibile il secondo contratto di affidamento n. [REDACTED] concernente l'anticipo delle fatture relative al contratto d'appalto [REDACTED] Roma s.p.a. in mancanza di prestazioni in tutto o in parte ineseguite da entrambe le parti e non essendo quindi lo stesso in corso di esecuzione;

rilevato altresì che la [REDACTED] con comunicazione in data 27.9.13 (doc. 6), anteriormente quindi alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, avvalendosi di quanto previsto dalle norme contrattuali (art. 2 dei predetti contratti) ha ridotto il fido specifico concesso sulla commessa

██████████ Roma da € 4.000.000,00 ad € 2.500.000,00 e quello promiscuo commerciale da € 2.000.000,00 ad € 1.010.000,00;

considerato infine che, ad ulteriore conferma della non sospensibilità del predetto contratto, dagli estratti conto prodotti, compresi quelli relativi al conto anticipi non prodotti invece per gli altri Istituti Bancari(doc. 7), risulta lo sconfinamento della società ricorrente dagli affidamenti accordati.

* * *

██████████ S.p.a. -

rilevato che ██████████ s.p.a. ha concluso con ██████████ s.p.a. il seguente contratto:

2.1. **“Contratto di affidamento per imprese/professionisti”** sottoscritte dalle parti in data 29 maggio 2012 (doc. 10), con il quale è stato concesso un affidamento complessivo di € 6.950.000,00, valido fino a revoca, e nel quale le parti hanno concretamente previsto e limitato l'utilizzabilità dell' apertura di credito per anticipi su contratti Italia – con limite di affidamento di € 2.950.000,00 classe 2) - o su fatture cedute - con limite fino ad € 4.000.000,00 classe 3) - (cfr. doc. 10 in particolare pag .6 e documento di sintesi);

considerato che con riferimento a tali **“anticipi su fatture e su contratti”**, il contratto-quadro anzidetto prevede in via generale la regolazione delle anticipazioni, in via alternativa, come cessioni pro solvendo ovvero, a scelta della Banca, come mandato all'incasso (cfr. sezione III);

considerato che dalle distinte di presentazione delle fatture e dei contratti risulta peraltro che ogni operazione di anticipazione è stata regolata mediante **cessione pro solvendo;**

rilevato che le operazioni di **anticipo fatture** relative a fatture di cui ██████████ s.p.a. ha dichiarato che non risulterebbe ancora pervenuto il pagamento da parte dei debitori sono le seguenti (doc. 11):

Fattura num.	Data fatt.	Data anticipaz.	Scadenza anticipaz.	Cliente	Imp. fattura	Importo ant.
2.i	██████████ 22/04/2013	24/04/13	30/09/13	██████████	€ 73.487,56	€ 58.790,05
2.ii	██████████ 17/06/2013	18/06/13	31/10/13	██████████	€ 192.225,28	€ 153.780,22
2.ii	██████████ 17/06/2013	18/06/13	31/10/13	██████████	€ 213.210,41	€ 170.568,33
2.iii	██████████ 30/01/2013	31/01/13	30/09/13	██████████ srl	€ 1.287.167,04	€ 1.029.733,63
2.iii	██████████ 30/01/2013	31/01/13	30/09/13	██████████ srl	€ 35.659,18	€ 28.527,34
2.iv	██████████ 01/07/2013	01/07/13	30/11/13	██████████	€ 110.000,00*	€ 88.000,00

regolamentazione dell'anticipazione con cessione e/o con mandato dall'incasso, in concreto le singole operazioni ancora in essere hanno comportato tutte la cessione dei corrispondenti crediti; ritenuto pertanto che il contratto quadro in oggetto non sia passibile di sospensione non residuando alcuna prestazione a carico delle parti in tutto o in parte ineseguita atteso anche l'ampresso sconfinamento da parte di ██████████ s.p.a. dagli affidamenti concessi; considerato quanto alla racc. R.R. di ██████████ s.p.a. datata 7.10.2013 con cui la Banca, successivamente alla pubblicazione della domanda di concordato e in relazione proprio al deposito della stessa, ha comunicato di "avvalersi della facoltà di cui all'art. 1461 c.c." e di "sospendere momentaneamente gli utilizzi a valere sugli affidamenti", prodotta sub doc.to 13 da parte ricorrente, che l'inefficacia della stessa, così come della clausola n. 5 delle condizioni generali di contratto (sezione I), risulta tra l'altro, ove si potesse ritenere il contratto ancora in corso di esecuzione, da quanto ora previsto dall'art. 186 bis, terzo comma, L.F.;

*
- ██████████ Soc. Coop.

Considerato che ██████████ s.p.a. ha concluso con ██████████ Soc. Coop. il seguente contratto :

3.1- Contratto di "Concessione/variazione di affidamento apertura di credito n. ██████████"
(doc. 16) in data 6.8.13;

rilevato che l'art. 8 delle "Norme generali" del contratto (rubricato "Cessione pro-solvendo alla Banca dei crediti del Cliente verso terzi") prevede che "Per le operazioni a fronte di crediti verso terzi [...] i crediti del Cliente verso terzi sono da intendersi contestualmente ceduti pro-solvendo alla Banca all'atto delle operazioni, a garanzia di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi spese ed ogni altro accessorio, e ciò anche senza bisogno di ulteriori dichiarazioni e/o formalità, che comunque sarà in facoltà della Banca di esigere, ai patti e secondo le condizioni di seguito riportati: [...]";

rilevato che il predetto contratto contempla poi vari importi di affidamento secondo il tipo di operazione;

rilevato che ugualmente i moduli forniti dalla Banca per la richiesta di anticipo su crediti verso terzi (tanto fatture quanto contratti) fanno espresso riferimento ad una cessione *pro solvendo* del credito in favore dell'Istituto;

ritenuto quindi che ogni operazione di anticipazione è stata regolata mediante cessione pro solvendo;

considerato che le operazioni di **anticipo fatture** relative a fatture di cui [redacted] s.p.a. ha dichiarato che non risulterebbe ancora pervenuto il pagamento da parte dei debitori sono le seguenti (doc. 17):

	Fattura num.	Data fatt.	Data anticipaz.	Scadenza anticipaz.	Cliente	Imp. fattura	Importo ant.
3.i	[redacted]	08/03/2013	08/03/13	30/09/13	Società [redacted]	€ 1.248.000,00	€ 249.600,00
3.ii	[redacted]	31/05/2013	31/05/13	30/09/13	Comune di [redacted]	€ 633.119,15	€ 126.623,83
3.iii	[redacted]	12/06/2013	14/06/13	31/10/13	[redacted] 2012	€ 68.878,65	€ 13.775,73
3.iv	[redacted]	03/07/2013	04/07/13	30/11/13	[redacted] spa	€ 216.500,00	€ 43.316,01
3.v	[redacted]	29/07/2013	31/07/13	30/11/13	[redacted]	€ 143.000,00	€ 28.600,00
	[redacted]	31/07/2013	31/07/13	30/11/13	Comp [redacted]	€ 426.705,68	€ 85.341,14
3.vi	[redacted]	06/08/2013	08/08/13	31/12/13	[redacted] spa	€ 297.763,58	€ 49.552,72
	[redacted]	08/08/2013	08/08/13	31/12/13	[redacted]	€ 311.959,57	€ 62.391,91
3.vii	[redacted]	30/08/2013	30/08/13	28/02/14	[redacted]	€ 1.060.578,66	€ 212.115,74
3.viii	[redacted]	06/09/2013	10/09/13	31/01/14	[redacted] 2012	€ 23.187,84	€ 4.637,12
3.ix	[redacted]	17/09/2013	17/09/13	31/01/14	[redacted]	€ 507.045,26	€ 101.409,05
Totale:						€ 4.886.518,40	€ 977.363,25

- la cessione appare riferibile a contratti conclusi con la P.A. e a corredo dell'istanza non si rinviene alcuna scrittura in forma notarile contenente la patto di cessione; di conseguenza, oltre che inopponibile, la cessione potrebbe risultare nulla.

considerato che le operazioni di **anticipo su contratti** regolate dal medesimo contratto e di cui [redacted] s.p.a. ha dichiarato che non risulterebbe ancora pervenuto il pagamento da parte dei debitori sono le seguenti (doc. 18):

	Data anticipaz.	Scadenza	Cliente	Importo anticipato	Residuo anticipaz.
3.x	28/05/2013	28/11/2013	[redacted]	€ 1.420.000,00	€ 1.420.000,00
3.xi	08/08/2013	08/08/2014	[redacted]	€ 570.000,00	€ 570.000,00
Totale:				€ 1.990.000,00	€ 1.990.000,00

rilevato che nel medesimo art. 8 del contratto è stabilito altresì che “le somme incassate dalla Banca sono portate ad estinzione o decurtazione di ogni ragione di credito della Banca nei confronti del Cliente [...]”;

ritenuta pertanto l'irrelevanza ed incompatibilità del predetto patto anche a prescindere dalla sua genericità, siccome non riferibile specificamente alle operazioni di anticipazione;

ritenuto quindi che il contratto quadro in oggetto non sia passibile di sospensione in quanto non in corso di esecuzione per considerazione analoghe a quelle sopra svolte in relazione alla posizione di [REDACTED] s.p.a.;

*

rilevato che [REDACTED] S.p.a. ha concluso con la [REDACTED] S.p.a. il seguente contratto:

4.1. “Contratto quadro di affidamento di Breve Termine” sottoscritto dalle parti in data 23 luglio 2013 (doc. 22);

considerato che, come risulta dal predetto contratto (cfr. in particolare documento di sintesi e capitolo 3- affidamenti) il contratto prevede la concessione di un nuovo affidamento per anticipo fatture- cessione fra le parti di € 400.000,00, e la conferma dei precedenti affidamenti in essere di € 300.000,00 per apertura di credito in conto corrente, € 3.000.000,00 per anticipi fatture con cessione di credito tra le parti ed € 2.900.000,00, aumentato ad € 2.600.000,00 con atto integrativo in pari data, per anticipi a fronte di contratti/ordini diversi sempre con scadenza a revoca, il tutto per un affidamento complessivo di € 6.000.000,00;

rilevato che il contratto stabilisce, all'articolo 6, Capitolo 2 –norme particolari, Sezione 1 -, che “La Banca consente al Cliente di effettuare utilizzi sul conto corrente entro il limite dell'importo dell'apertura di credito concessa, a condizione che presenti le fatture emesse a carico di sua clientela, e solo dopo aver ceduto pro-solvendo alla Banca i crediti derivanti dalle fatture presentate [...]”;

rilevato che con riferimento all'**anticipo contratti**, l'articolo 7 (“Anticipo su contratti e su altri documenti”) prevede quanto segue: **“7.1. Con l'affidamento per anticipi su contratti e su altri documenti, la Banca anticipa al Cliente l'importo dei crediti che quest'ultimo vanta nei confronti dei terzi [...], sia in dipendenza di contratti stipulati con questi ultimi che ad altro titolo [...] 7.2 [...] Se l'affidamento per anticipo su contratti è concesso contro cessione pro-solvendo dei crediti**

derivanti dai contratti presentati, il Cliente lo può utilizzare a condizione che ceda pro-solvendo alla Banca i crediti derivanti da tali contratti nelle forme di seguito stabiliti 7.3. [...] la Banca e il Cliente convengono sin d'ora che la cessione pro-solvendo in favore della Banca dei crediti rivenienti dai contratti stipulati con terzi soggetti, deve intendersi tra di loro perfezionata per effetto della presentazione alla Banca della documentazione che attesta la conclusione di tali contratti;

██████████
rilevato pertanto che la disciplina contrattuale per quanto attiene all'anticipo contratti non impone necessariamente una regolamentazione tramite cessione, ma si limita a destare la disciplina nel caso che la predetta cessione venga in concreto pattuita;

rilevato che lo stesso modulo fornito dalla Banca per la presentazione delle fatture fa espresso riferimento a una cessione del credito in favore dell'Istituto: nello spazio riservato alla Banca si legge, infatti, "Modalità di utilizzo: A.F. con cessione di credito fra le parti"

considerato che, e viceversa, l'unica richiesta di anticipo contratti prodotta in atti (doc. 24) non contiene alcuna precisazione al riguardo;

ritenuto pertanto che ogni operazione di anticipazione fatture risulta regolata mediante cessione pro solvendo, là ove per l'anticipo contratti non è prevista espressamente tale cessione né risulta espressamente conferito alcun mandato all'incasso;

Considerato che l'unica operazione di anticipo fatture regolata dal predetto contratto e relativa ad una fattura di cui ██████████ s.p.a. ha dichiarato che non risulterebbe ancora pervenuto il pagamento da parte del debitore è la seguente (doc. 23):

Fattura num.	Data fatt.	Data anticipaz.	Scadenza anticipaz.	Cliente	Imp. fattura	Importo ant.
4.i	17/09/2013	05/07/2013	30/11/2013	██████████	€ 126.236,12	€ 102.561,00

Rilevato che le operazioni di anticipo su contratti regolate dal medesimo contratto di cui Consta s.p.a. ha dichiarato che non risulterebbe ancora pervenuto il pagamento da parte dei debitori sono le seguenti (doc. 24):

	Data anticipaz	Scadenza	Cliente	Importo anticipato	Residuo anticipaz.
4.ii	06/03/2013	31/10/2013	██████████	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
4.iii	23/07/2013		██████████	€ 600.000,00	€ 600.000,00
Totale:				€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00

* Il contratto risulta originariamente stipulato tra il Cliente suindicato e il Consorzio Stabile [redacted] s.c.p.a.; [redacted] s.p.a. è poi subentrata in detto contratto in forza di cessione di ramo d'azienda attuata a suo favore dal Consorzio con atto 7.8.2013 a rep. n. [redacted] del Notaio [redacted] di Padova (cfr- all. 1, cit.)

rilevato che il contratto non prevede alcun patto di compensazione, ma al comma 8 dell'art. 6 sopra richiamato si limita a stabilire, come destinazione delle somme incassate dalla cessione, la decurtazione o estinzione di quanto dovute dal cliente in dipendenza dell'utilizzo dell'apertura di credito con messa a disposizione di quest'ultimo dell'eventuale eccedenza;

ritenuto pertanto che anche tale contratto non sia suscettibile di alcuna sospensione in quanto non in corso di esecuzione come i precedenti;

rilevato che la comunicazione del 30 ottobre 2013, con cui la Banca ha comunicato la sospensione degli affidamenti proprio in ragione del deposito della domanda di concordato preventivo con riserva, avvertendo nel contempo la Società che *"tutti gli accrediti che dovessero pervenire non determineranno il ripristino delle disponibilità ma verranno utilizzati a riduzione delle esposizioni oggi in essere"* (cfr. doc. 26), deve ritenersi inefficace, analogamente a quella inviata da Unicredit s.p.a., per i medesimi motivi sopra evidenziati;

[redacted] S.p.a. -

considerato che [redacted] S.p.a. ha concluso con la [redacted] S.p.a. i contratti che seguono:

- 5.1. *"Contratto/accordo quadro per linea di credito anticipo fatture Italia"*, 7 settembre 2011 (doc. 27);
- 5.2. *"Contratto di conto anticipi (Tipologia di conto: Conto anticipi fatture)"*, 7 settembre 2011 (doc. 28).
- 5.3 numero 6 *"Contratti quadro relativi alla linea di credito di anticipo su contratti Italia"*, 7.12.11 (doc.29-34);

considerato che con riferimento all'anticipo fatture, il *"contratto/accordo quadro per linea di credito anticipo fatture Italia"* prevede, all'art. 4, che *"il Finanziato si impegna, ora per allora, a vedere, di sensi dell'art. 1260 e seg. cod. civ., alla Banca pro-solvendo, a maggior garanzia degli anticipi che di volta in volta saranno concessi, i crediti di cui alle fatture che verranno presentate [...]"* (doc. 27);

ritenuto che tale "impegno a cedere" non appare interpretabile come pattuizione di una "cessione" *tout court*, ma come promessa di cessione;

considerato invero che la modulistica fornita dalla Banca per la presentazione delle fatture prevede, per le operazioni di cui alla tabella sotto riportata *sub nn. 5.i e 5.ii* una **cessione del credito pro solvendo**, e per l'operazione *sub n. 5.iii* un **mandato irrevocabile all'incasso** (doc. 35);

	Fattura num.	Data fatt.	Data anticipaz.	Scadenza anticipaz.	Cliente	Imp. fattura	Importo art.
5.i		24/09/2012	17/04/2013	30/09/2013	Cond. S.	€ 211.298,18	€ 159.038,54
		25/10/2012	17/04/2013	30/09/2013	Comune di	€ 382.397,07	€ 305.915,26
5.ii		04/12/2012	29/05/2013	30/09/2013	Comune di	€ 122.904,01	€ 95.397,13
5.iii		16/09/2013	17/09/2013	31/01/2014		€ 18.452,79	€ 14.470,06
		16/09/2013	17/09/2013	31/01/2014		€ 16.150,76	€ 12.733,90
Totale:						€ 750.499,81	€ 597.554,89

rilevato che l'art. 5 del "Contratto/accordo quadro per linea di credito anticipo fatture Italia", 7 settembre 2011 stabilisce che "il finanziato autorizza la Banca a trattenere l'incasso delle fatture a titolo di rimborso del capitale, interessi e accessori dell'anticipo accordatogli" (doc. 27);

considerato pertanto che il predetto patto di compensazione appare **specifico**, siccome riferibile puntualmente alle operazioni di anticipazione;

rilevato che le operazioni di anticipo su contratti sono regolate, come sopra già rilevato, ciascuna da uno specifico contratto "quadro relativo alla linea di credito di anticipo su contratti Italia"

relativi rispettivamente agli appalti che seguono: 5.3.1. "Consorzio Stabile" (doc. 29);

5.3.2. "Ospedale di" (doc. 30); 5.3.3. "Condominio" (relativo all'anticipo di € 1.000.000,00: doc. 31);

5.3.4. "Condominio" (relativo all'anticipo di € 666.800,00: doc. 32);

5.3.5. "Condominio" (relativo all'anticipo di € 73.000,00: doc. 33);

5.3.6. "Comune di Rovereto" - Consorzio Stabile (doc. 34);

rilevato che i predetti contratti sottoscritti in relazione a ciascuna operazione di anticipo su contratti prevedono espressamente, all'art. 3), che "il Finanziato [...] a cede, ai sensi dell'art. 1260 e seg. cod. civ., alla Banca pro-solvendo, a maggior garanzia del presente anticipo, i crediti derivanti dal contratto [...]";

considerato pertanto che siamo in presenza di cessioni pro solvendo;

rilevato che le **operazioni di anticipo** di cui [redacted] s.p.a. ha dichiarato che non risulterebbe ancora pervenuto il pagamento da parte dei debitori sono le seguenti:

	Data anticipaz	Scadenza	Cliente	Importo anticipato	Residuo anticipato
5.iv	12/12/2011		Consorzio Stabile [redacted]	€ 1.175.000,00	€ 1.175.000,00
5.v	17/01/2011		Consorzio Stabile [redacted]	€ 827.700,00	€ 827.700,00
5.vi	11/06/2012		Cond. [redacted]	€ 1.000.000,00	
5.vii	11/06/2012		Cond. [redacted]	€ 666.800,00	€ 666.800,00
5.viii	09/01/2013		Cond. [redacted]	€ 75.000,00	
5.ix	18/06/2013	15/02/2014	Consorzio Stabile [redacted]	€ 515.500,00	€ 515.500,00
Totale:				€ 4.260.000,00	€ 4.000.000,00

* Nella corrispondente tabella contenuta nell'istanza della Società, viene erroneamente indicato come "Cliente" il Committente principale degli appalti, anziché l'assegnante Consorzio Stabile [redacted] s.p.a., che nei contratti suindicati viene però correttamente identificato come "debitore".

** Il contratto risulta originariamente stipulato tra il Cliente suindicato e il Consorzio Stabile [redacted] s.p.a.; [redacted] s.p.a. è poi subentrata in detto contratto in forza di cessione di ramo d'azienda attuata a suo favore dal Consorzio con atto 7.8.2013 a rep. n. [redacted] del Notaio [redacted] di Padova (cfr. all. 1, cit.).

considerato che l'art. 4) ("Rimborso dell'anticipo") del "contratto quadro relativo alla linea di credito di anticipo su contratti Italia" prevede altresì che "ove nel contempo il finanziato risultasse debitore della banca a qualsiasi titolo, la Banca è [...] fin d'ora autorizzata a trattenere quanto necessario a coprire ogni ulteriore esposizione dello stesso";

considerata l'irrelevanza di tale "patto di compensazione" per i motivi più volte evidenziati anche a prescindere dalla sua genericità;

ritenuto pertanto che l'unico contratto sospendibile in quanto in corso di esecuzione è il contratto quadro per linee di credito anticipo fatture Italia (doc. 27), essendo l'Istituto tenuto a dare esecuzione al mandato all'incasso conferito per le operazioni ancora in parte ineseguite, là ove viceversa devono essere considerati non pendenti i contratti quadro prodotti sub doc.ti 29-34;

*

- Banco [redacted] S.p.A. -

rilevato che [redacted] S.p.A. ha concluso con Banco [redacted] S.p.A. il seguente contratto:

6.1. “Contratto di apertura di credito” sottoscritto dalle parti in data 17 ottobre 2012 (doc. 37), con il quale è stata concessa una “linea di credito promiscua globale” di € 750.000,00 ed un’ “apertura di credito in conto corrente” di € 50.000,00 entrambe valide fino a revoca;

rilevato in particolare che l’apertura di credito concessa può essere utilizzata anche per “anticipo fatture Italia”;

considerato che dalle distinte di presentazione delle fatture risulta che ogni operazione di anticipazione è stata regolata mediante cessione pro solvendo;

rilevato che le operazioni di **anticipo fatture** regolate dal predetto contratto relative a fatture di cui [redacted] ha dichiarato che non risulterebbe ancora pervenuto il pagamento da parte dei debitori sono le seguenti (doc. 38):

	Fattura num.	Data fatt.	Data anticipaz.	Scadenza anticipaz.	Cliente	Imp. fattura	Importo ant.
6.i	[redacted]	27/08/2013	28/08/2013	31/12/2013	Con [redacted]	€ 105.061,00	€ 84.048,00
6.ii	[redacted]	17/09/2013	18/09/2013	31/01/2014	Con [redacted]	€ 20.372,00	€ 16.297,00
6.iii	[redacted]	08/07/2013	12/07/2013	30/11/2013	[redacted]	€ 15.400,00	€ 12.320,00
6.iv	[redacted]	02/08/2013	05/08/2013	31/01/2014	[redacted]	€ 68.274,13	€ 54.619,00
6.v	[redacted]	06/08/2013	07/08/2013	31/12/2013	[redacted]	€ 55.009,99	€ 44.007,00
6.vi	[redacted]	26/08/2013	28/08/2013	31/12/2013	[redacted]	€ 19.136,41	€ 15.309,00
6.vii	[redacted]	03/09/2013	05/09/2013	31/01/2014	[redacted]	€ 7.396,80	€ 5.917,00
	[redacted]	03/09/2013	05/09/2013	31/01/2014	[redacted]	€ 10.009,12	€ 8.007,00
	[redacted]	03/09/2013	05/09/2013	31/01/2014	[redacted]	€ 28.636,68	€ 22.910,00
	[redacted]	03/09/2013	05/09/2013	31/01/2014	[redacted]	€ 2.117,50	€ 1.694,00
	[redacted]	03/09/2013	05/09/2013	31/01/2014	[redacted]	€ 4.235,00	€ 3.388,00
6.viii	[redacted]	17/09/2013	18/09/2013	31/01/2014	[redacted]	€ 49.438,25	€ 39.550,00
Totale:						€ 385.086,88	€ 308.066,00

considerato che al punto “15.” della “Sezione I” il contratto contempla un “patto di compensazione” del tutto generico e comunque irrilevante nel caso di specie;

considerato pertanto che il contratto in esame non appare passibile di sospensione in quanto non in corso di esecuzione dal momento che non risultano operazioni di anticipo fatture con mandato all’incasso in essere ma solo anticipi accompagnati da cessione dei relativi crediti ed in presenza di fido già utilizzato e non ripristinato;

- Banca [redacted] S.p.A. -

rilevato che [redacted] S.p.A. ha concluso con Banca [redacted] S.p.A. il seguente contratto:

7.1. "Contratto di conto corrente ordinario" sottoscritto dalle parti in data 12 ottobre 2011 (doc. 40);

considerato che il predetto contratto non contiene alcuna specifica disciplina in relazione all'apertura di credito utilizzabile con anticipo di crediti derivanti da fatture e/o contratti, rilevato che dalle distinte di anticipo fatture e/o documenti prodotte in atti risulta che ogni operazione di anticipazione di fattura è stata regolata mediante cessione pro solvendo; considerato altresì che tali distinte fanno riferimento, tra l'altro, alle norme che regolano i finanziamenti su crediti che non risultano prodotte e che pertanto risultano sconosciute; considerato che le operazioni di anticipo fatture relative a fatture di cui [redacted] s.p.a. ha dichiarato che non risulterebbe ancora pervenuto il pagamento da parte dei debitori sono le seguenti (doc. 41):

	Fattura num.	Data fatt.	Data anticipaz.	Scadenza anticipaz.	Cliente	Imp. fattura	Importo ant.
7.i	[redacted]	19/06/2013	21/06/2013	31/10/2013	[redacted]	€ 42.810,42	€ 34.248,33
7.ii	[redacted]	30/08/2013	03/09/2013	31/12/2013	[redacted]	€ 71.006,74	€ 56.805,39
7.iii	[redacted]	01/07/2013	02/07/2013	30/11/2013	[redacted]	€ 62.948,64	€ 50.358,91
	Totale:					€ 176.765,80	€ 141.412,63

rilevato che, diversamente da quanto esposto dalla ricorrente, l'art. 10 (Titolo I – condizioni generali relative al rapporto Banca – Cliente) contempla una clausola di compensazione: "Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente e che conseguentemente possano costituire pregiudizio per il credito della Banca o renderne il recupero più difficile o gravoso, quest'ultima ha altresì il diritto di avvalersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza alcun obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, alla cui attuazione non potrà in alcun caso essere di ostacolo la convenzione di assegno, la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.";

considerato inoltre che, con raccomandata del 7-11 ottobre 2013 (v. doc. 43), la Banca ha comunicato di aver "provveduto ad effettuare compensazione, ai sensi delle norme che regolano il

contratto di affidamento, fra la somma a Vostro credito di € 51.673,66 versataVi dal signor ██████████ per conto della signora ██████████ a saldo della fattura n. 130048 [...] ed il Vostro debito nei nostri confronti rappresentato dall'importo [...] di € 44.670,15. Altresì [...] abbiamo imputato l'importo residuo di € 7.003,58 a riduzione della Vostra esposizione debitoria a valere sul conto corrente n. 154231 [...];

ritenuto che, a prescindere dalla legittimità o meno della "compensazione" operata dalla Banca, questione che esula dalla competenza del Tribunale in questa sede, nel caso in esame non vi è in atti alcun contratto quadro avente ad oggetto i predetti affidamenti da sospendere, fermo restando che le operazioni di anticipo fatture documentate sono state accompagnate dalla cessione dei relativi crediti;

*

- Banca ██████████ S.p.A. (oggi Banca ██████████ S.p.A.) - Padova -

rilevato che ██████████ S.p.A. ha concluso con Banca ██████████ S.p.A. i seguenti contratti:

8.1. "Anticipazioni contro cessione di credito" sottoscritto dalle parti in data 26 settembre 2011 (doc. 44), con il quale è stata concessa una linea di credito di € 3.500.000,00 con validità sino a revoca utilizzabile per "anticipazioni su fatture commerciali, documenti rappresentativi di crediti, contro cessione pro solvendo del credito";

8.2. "Lettera - contratto di credito" sottoscritto dalle parti in data 19 aprile 2012 (doc. 45), con il quale, oltre a concedere ulteriori linee di credito, veniva confermata quella citata al punto precedente, utilizzabile promiscuamente anche per "anticipo contratti Italia canalizzati entro l'importo massimo di € 2.500.000,00";

considerato che i contratti oggetto di anticipazione di cui ██████████ s.p.a. ha dichiarato che non risulterebbe ancora pervenuto il pagamento da parte dei debitori sono i seguenti (doc. 46):

	Data anticipaz	Scadenza	Cliente	Importo anticipato	Residuo anticipaz.
8.i	01/02/2013		██████████	€ 580.000,00	€ 384.000,00
8.ii	14/06/2013		██████████	€ 697.000,00	€ 697.000,00
			Totale:	€ 1.277.000,00	€ 1.081.000,00

rilevato che con riferimento al contratto "██████████" dagli allegati, alla richiesta di anticipazione risulta formalizzato un "semplice" impegno alla canalizzazione dei relativi introiti sul conto corrente detenuto da ██████████ presso la stessa Banca (cfr. doc. 46);

ritenuto che la suddetta fattispecie, come già rilevato, appare diversa sia da una cessione pro solvendo, sia da un mandato all'incasso, risolvendosi in un obbligo unilaterale di [redacted] S.p.A., a fronte dell'anticipazione ricevuta, di canalizzare il pagamento della Committente sul conto corrente di cui sopra;

considerato in relazione al contratto "Condominio [redacted]" che, viceversa, dagli allegati alla richiesta di anticipazione risulta formalizzata la cessione pro solvendo a favore della Banca di tutti i crediti derivanti dall'esecuzione del contratto;

rilevato altresì che gli artt. 2 e 3 dei contratti sub doc.ti 44 e 45 prevedono patti di compensazione rispettivamente del seguente tenore: "fermo restando l'obbligo in capo al cliente di provvedere al rimborso di tutto quanto dovuto alla Banca in conseguenza delle anticipazioni allo stesso accordate, le somme che la Banca incasserà in dipendenza delle cessioni saranno portate ad estinzione o decurtazione di ogni suo credito nei confronti del cliente ed in particolare di ogni suo credito nei confronti del cliente dipendente dalle anticipazioni di cui trattasi ovvero, a suo insindacabile giudizio, saranno accreditate in uno speciale conto vincolato a garanzia, per essere, in qualunque momento, come sopra utilizzate per l'estinzione o decurtazione di ogni suo credito" (art. 2 – contratto 26.9.2011).

"In caso di linea di credito utilizzabile ed utilizzata, in tutto o in parte, per anticipazione di crediti di qualunque genere vantati dal cliente verso terzi, comprese quelle al salvo buon fine di effetti e ricevute bancarie ed anche se contabilizzate su conti di appoggio, resta inteso ed espressamente pattuito che la Banca è autorizzata ad annotare in conto e comunque a compensare - a soddisfazione del proprio credito per le anticipazioni erogate al cliente - le somme da essa incassate in esecuzione delle suddette operazioni di anticipazione" (art. 3 – contratto 19.4.2012);

considerato pertanto che si tratta di patti di compensazione specifici, siccome riferibile specificamente anche alle anticipazioni, ma irrilevanti là ove il contratto quadro, come è per quello sub doc. 44, preveda esclusivamente le anticipazioni a fronte di cessione dei relativi crediti;

ritenuto pertanto che i predetti contratti non appaiono passibili di sospensione in quanto non in corso di esecuzione, contemplando il primo solo cessioni pro solvendo e il secondo non prevedendo espressamente né la cessione né il conferimento del mandato all'incasso;

considerato inoltre quanto al secondo contratto che nulla è dato sapere sulle altre linee di credito contemplate, diverse da quelle "anticipo fatture" e "anticipo contratti", di cui infatti non è fatta nell'istanza in esame alcuna menzione (doc. 45);

rilevato inoltre che l'Istituto Bancario con comunicazione datata 2.9.13, ricevuta da [redacted] S.p.A. il 17.10.13, ha provveduto a ridurre a zero la linea di credito a suo tempo concessa per € 2.500.000,00 utilizzabile fra anticipo fatture Italia, anticipo contratti ecc...;

*

- Banca [redacted] S.p.a. - Forlì -

considerato che [redacted] S.p.A. ha concluso con Banca [redacted] S.p.A. i seguenti contratti:

9.1. "Lettera - contratto di credito" sottoscritta dalle parti in data 23 maggio 2012 (doc. 49), con la quale è stata concessa (fra le altre) una linea di credito di € 2.500.000,00 con validità sino a revoca utilizzabile promiscuamente per "smobilizzo portafoglio commerciale riba salvo buon fine entro l'importo massimo di € 2.500.000,00; anticipo fatture entro l'importo massimo di € 2.500.000,00; anticipo contratti entro l'importo massimo di € 1.250.000,00".

9.2. "Anticipazioni contro cessione di credito" sottoscritto dalle parti in data 23 maggio 2012 (doc. 50), con il quale venivano meglio regolate e specificate le condizioni relative alle "anticipazioni su fatture commerciali, documenti rappresentativi di crediti, contro cessione pro solvendo del credito";

rilevato che l'operazione di anticipo su contratti di cui [redacted] p.a. ha dichiarato che non risulterebbe ancora pervenuto il pagamento da parte del debitore è la seguente (doc. 51):

	Data anticipaz	Scadenza	Cliente	Importo anticipato	Residuo anticipazione
9.i	31/05/2012		[redacted]	€ 1.228.308,00	€ 465.000,00

* Il contratto risulterebbe originariamente stipulato tra il Cliente suindicato e il Consorzio Stabile [redacted] s.c.p.a.; [redacted] p.A. sarebbe poi subentrata in detto contratto in forza di cessione di ramo d'azienda attuata a suo favore dal Consorzio con atto 7.8.2013 a rep. n. [redacted] del Notaio [redacted] di Padova (cfr. all. 1, parere cit.).

rilevato che, con riguardo a detto anticipo, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza e le specificazioni fornite dalla società anche al Commissario Giudiziale non appaiono sufficienti alla esatta ricostruzione del rapporto;

considerato inoltre che gli artt. 2 e 3 dei contratti prevedono clausole di compensazione rispettivamente del seguente tenore: "fermo restando l'obbligo in capo al cliente di provvedere al rimborso di tutto quanto dovuto alla Banca in conseguenza della anticipazioni allo stesso accordate, le somme che la Banca incasserà in dipendenza delle cessioni saranno portate ad estinzione o decurtazione di ogni suo credito nei confronti del cliente ed in particolare di ogni suo credito nei confronti del cliente dipendente dalle anticipazioni di cui trattasi ovvero, a suo

insindacabile giudizio, saranno accreditate in uno speciale conto vincolato a garanzia, per essere, in qualunque momento, come sopra utilizzate per l'estinzione o decurtazione di ogni suo credito" (art. 2 – contratto 23.5.2012 doc. 50).

"In caso di linea di credito utilizzabile ed utilizzata, in tutto o in parte, per anticipazione di crediti di qualunque genere vantati dal cliente verso terzi, comprese quelle al salvo buon fine di effetti e ricevute bancarie ed anche se contabilizzate su conti di appoggio, resta inteso ed espressamente pattuito che la Banca è autorizzata ad annotare in conto e comunque a compensare - a soddisfazione del proprio credito per le anticipazioni erogate al cliente - le somme da essa incassate in esecuzione delle suddette operazioni di anticipazione" (art. 3 – contratto 23.5.2012 doc. 49);

considerato pertanto che i patti di compensazione suindicati appaiono specifici, siccome riferibile specificamente anche alle anticipazioni, anche se irrilevante quello contenuto nel contratto di anticipazioni contro cessioni di crediti per i motivi più volte evidenziati;

ritenuto pertanto che i contratti quadro in esame non appaiono passibili di sospensione in quanto non in corso di esecuzione prevedendo il contratto sub doc. 50 anticipazioni su fatture esclusivamente a fronte di cessioni di credito ed in presenza di fido utilizzato e non ripristinato e non risultando in relazione al contratto prodotto sub doc. 49 prestazioni di entrambe le parti in tutto o in parte ineseguite, tanto più che l'unica operazione indicata non solo è inquadrabile nello schema della cessione pro solvendo, ma non consente l'esatta identificazione del rapporto sottostante;

- Cassa di Risparmio della [redacted] S.p.A. (oggi Banca Popolare [redacted] [redacted] S.p.A.) -

rilevato che [redacted] S.p.A. ha concluso con Cassa di Risparmio [redacted] S.p.A. il seguente contratto:

10.1. "Contratto di conto corrente" sottoscritto dalle parti in data 18 aprile 2013 (doc. 53);

considerato che tale contratto non contiene alcuna disciplina specifica in relazione all'apertura di credito utilizzabile mediante anticipazione di crediti derivanti da fatture e/o contratti, né sulla scorta dei documenti prodotti è dato conoscere l'ammontare e la durata dell'eventuale affidamento concesso;

considerato invero che le clausole contrattuali sono quelle tipiche del contratto di conto corrente bancario comprendente i "normali" servizi di pagamento, mentre nulla si dice in merito ad operazioni di mandato all'incasso, cessione del credito, anticipazione e/o sconto;

considerato peraltro che dalla documentazione allegata al ricorso risulta che la Banca ha anticipato il corrispettivo di due contratti d'appalto per la ristrutturazione di altrettanti condomini siti nella città di [redacted] e danneggiati dal sisma dell'aprile 2009;

rilevato che le operazioni di **anticipo su contratti** di cui [redacted] s.p.a. ha dichiarato che non risulterebbe ancora pervenuto il pagamento da parte dei debitori sono le seguenti:

	Data anticipaz.	Scadenza	Cliente	Importo anticipato	Residuo anticipato
10.i	30/04/2013	25/03/2014	[redacted]	€ 328.975,00	€ 299.640,00
10.ii	26/07/2013		[redacted]	€ 424.173,97	€ 347.556,32
Totale:				€ 753.148,97	€ 647.196,32

rilevato inoltre che nella lettera con la quale la Banca ha comunicato l'anticipazione all'art. 3 è precisato che *"i crediti [...] sono ceduti pro solvendo a favore della Banca a garanzia del rimborso delle somme anticipate, per capitale, interessi, spese ed accessori tutti. Voi impartirete ai debitori ceduti opportune istruzioni affinché i pagamenti vengano eseguiti esclusivamente presso la Banca e a suo favore. La Banca ha comunque diritto di notificare ai debitori nei modi e nei tempi che riterrà opportuni, l'avvenuta cessione dei crediti a proprio favore.*

Resta infine inteso che Voi trasferirete immediatamente alla Banca le somme che Vi dovessero pervenire in pagamento di detti crediti [...]";

considerato altresì che, diversamente da quanto esposto dalla ricorrente, l'art. 10 (Titolo I - condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente) prevede una clausola di compensazione: *"Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente e che conseguentemente possano costituire pregiudizio per il credito della Banca o renderne il recupero più difficile o gravoso, quest'ultima ha altresì il diritto di avvalersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza alcun obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione, alla cui attuazione non potrà in alcun caso essere di ostacolo la convenzione di assegno, la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente."*, patto di compensazione che, anche a prescindere dalla genericità, siccome non riferibile specificamente alle operazioni di anticipazione, appare irrilevante

nel caso di specie là ove l'unica operazione documentata riguarda un'anticipazione a fronte di cessione di credito;

ritenuto pertanto che nel caso in esame non vi è alcun contratto quadro avente ad oggetto i predetti affidamenti da sospendere, fermo restando che le uniche operazioni di anticipo documentate sono state accompagnate dalla cessione dei relativi crediti;

ritenuto pertanto che l'istanza di sospensione può essere accolta limitatamente al contratto quadro "anticipi e crediti di firma" n. 460434 stipulato in data 30.11.11 con [redacted] (doc. 1) e al contratto quadro "per linea di credito anticipo fatture Italia" stipulato in data 7.9.2011 con Banca Popolare [redacted] s.p.a. (doc. 27);

ritenuto quanto alla decorrenza del termine di sospensione di 60 giorni che non può certamente essere condivisa la tesi sostenuta dalla Banca [redacted] per azioni nella memoria difensiva depositata all'udienza del 13.12.13, secondo cui il provvedimento del Tribunale non potrebbe produrre alcun effetto fino all'emanazione del decreto di ammissione alla procedura concordataria ex art. 163 L.F.;

considerato invero che tale tesi non solo non trova minimamente riscontro nella lettera e nella ratio della disposizione in esame, ma è in contrasto con le ragioni evidenziate dalla stessa Banca ai fini dell'incompatibilità dello scioglimento dei contratti pendenti ex art. 169 bis L.F., per gli effetti irreversibili prodotti, con la fase provvisoria del preconcordato;

ritenuto che l'unica alternativa che può porsi in merito alla decorrenza dell'effetto sospensivo ex art. 169 bis L.F. è quella tra la decorrenza dall'emanazione del provvedimento del Tribunale o invece dal deposito del ricorso/istanza da parte del ricorrente;

ritenuto che a tal fine non può che rilevare la natura del provvedimento autorizzativo del tribunale;

rilevato che nel caso di specie tale provvedimento viene ad eliminare un impedimento all'esercizio del diritto potestativo riconosciuto all'imprenditore, in deroga al principio della naturale prosecuzione dei rapporti in essere nell'ambito del concordato preventivo, di neutralizzare gli effetti dei contratti stessi ritenuti pregiudizievoli e comunque non convenienti e funzionali agli obiettivi del piano concordatario sulla base di una scelta che è rimessa alla sua valutazione;

considerato che il ruolo "costitutivo", che certamente assume il provvedimento autorizzativo del giudice nell'ambito della fattispecie a formazione progressiva in esame, non è di ostacolo al riconoscimento degli effetti sostanziali dallo stesso prodotti fin dalla data della proposizione dell'istanza;

rilevato invero che tale conclusione è conforme al principio generale in ordine alla retrodatazione degli effetti del provvedimento giurisdizionale, anche costitutivo, alla data della domanda giudiziale;

ritenuto pertanto, mutando quindi l'indirizzo precedentemente seguito da questo Tribunale, che gli effetti del provvedimento di sospensione devono decorrere dal 18.11.2013, data di deposito dell'istanza ex art. 169 bis L.F. da parte della ricorrente (cfr. in tal senso Tribunale Vicenza 25.6.13 cit.; Trib. Monza 27.11.13 cit.);

rilevato, quanto all'istanza ex art. 161, comma VII, L.F. proposta dalla società ricorrente di essere autorizzata a comunicare a tutti i propri debitori, nei confronti dei quali sono state emesse fatture i cui importi sono stati anticipati dalle Banche, di effettuare i pagamenti delle stesse su un apposito conto corrente – aperto presso un diverso Istituto Bancario- anziché su quelli indicati nelle fatture ed intrattenuti con le predette banche, che gli atti oggetto di richiesta – comunicazione ai debitori ed apertura di un conto corrente attivo presso altro Istituto di credito – non possono, come del resto ritenuto in via principale da ██████████ s.p.a., qualificarsi di straordinaria amministrazione, secondo la definizione già data in precedenti provvedimenti, in quanto non potenzialmente idonei ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o gravandolo di pesi e vincoli cui non corrisponda l'acquisizione di utilità prevalenti, rientrando quindi nella normalità gestionale dell'impresa di cui la società ha già prospettato la continuazione ai fini della presentazione di un piano concordatario ex art. 186 bis L.F. (cfr. Cass. n. 20291/05; Cass. n. 9262/02; Cass. 1357/99; Cass. 7396/97);

ritenuto, quanto al prospettato vincolo di indisponibilità della provvista da apporre al suddetto conto di cui al parere favorevole del Commissario Giudiziale, che l'imposizione di un siffatto vincolo, se giustificata dalle legittime preoccupazioni evidenziate dal Commissario in ordine ai possibili esiti negativi del preconcordato, non solo non è oggetto di richiesta né di adesione da parte della ricorrente, ma non rientra nei poteri attribuiti al Tribunale in questa fase;


rilevato che della destinazione delle somme eventualmente incassate permane pur sempre la responsabilità della ricorrente;

considerato infine che non spetta al Tribunale in questa sede decidere le controversie che possono insorgere tra la società e gli istituti bancari in relazione alla spettanza delle suddette somme;

ritenuto pertanto che sull'istanza ex art. 161, comma VII, L.F. va dichiarato il non luogo a provvedere

P.Q.M.

Fallimenti e Società.it



autorizza [redacted] s.p.a. alla sospensione per 60 giorni , con decorrenza dal 18.11.2013, del contratto quadro "anticipi e crediti di firma n. 460434" stipulato con Banca [redacted] s.p.a. in data 30.11.11 (doc. 1), nonché del contratto/ accordo quadro "per linea di credito anticipo fatture Italia" stipulato con Banca [redacted] s.c.p.a. in data 7.9.11;
respinge tutte le altre richieste di scioglimento/sospensione ex art. 169 bis L.F.;
dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza ex art. 161, comma VII, L.F..

Si comunichi

Padova, li 7.1.14

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Caterina Santinello)

Fallimenti e Società.it